



Giuseppe Santillo
Product manager area
finance Di.Tech

Con l'entrata in vigore dal primo gennaio 2018 della nuova normativa relativa alla detraibilità dell'IVA e la circolare n.1 del 17 gennaio 2018, è stata consolidata la prima liquidazione Iva mensile dell'anno 2018 che di fatto ha certificato le modalità con le quali si è deciso di gestire i documenti a cavallo d'anno e l'impatto che avranno sulla liquidazione Iva annuale del 2017. Dal complessivo quadro normativo e interpretativo si può affermare che alcune situazioni si sono chiarite, ma rimangono alcuni dubbi.

La circolare n. 1 /E dell'agenzia delle entrate del 17 gennaio ha chiarito come deve essere considerato il momento esatto in cui si perfeziona il diritto alla detrazione. Nello specifico pur lasciando invariato il concetto di "momento di effettuazione dell'operazione" (art 6 DPR 633/72), ha precisato che il diritto alla detrazione, in capo all'acquirente, si perfeziona, con la ricezione della fattura (*"l'articolo 178 della direttiva IVA 2006/112/CE prevede, tra le condizioni cui è subordinato l'esercizio di detto diritto da parte del soggetto passivo, il possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6."*)

Di fatto la citata circolare ha ridimensionato la portata del provvedimento ma ha comunque lasciato la gestione dell'Iva in sospensione per una serie di documenti. Inoltre, ha sancito la centralità di un evento fino ad oggi non rigorosamente tracciato: la data di ricevimento del documento.

In estrema sintesi, tutti i documenti ricevuti nell'anno 2017 (anno in cui si perfeziona il diritto alla detrazione) potranno essere detratti e registrati nell'anno stesso in cui sono stati ricevuti o, al più tardi, entro la chiusura dell'Iva annuale 2017 (Aprile 2018), ma comunque solo come riporto del credito in sede di liquidazione Iva annuale. Di conseguenza tutti i documenti ricevuti nel 2017 potranno essere registrati entro lo stesso anno, portandoli in detrazione nel mese di registrazione, o entro Aprile 2018, ma portandoli in detrazione nella liquidazione Iva annuale e non nel mese di registrazione.

Da sottolineare come tale precisazione ha avuto anche un "effetto collaterale" nel processo di registrazione dei documenti ricevuti durante tutto l'anno. Di fatto, portando in evidenza la data di ricevimento del documento, ha di fatto abolito una prassi consolidata che prevedeva la registrazione di tutti i documenti con data documento del mese X, entro il 15 del mese successivo ma con data registrazione pari all'ultimo giorno dello stesso mese X (indipendentemente dalla data di ricevimento).

Ad oggi, con le nuove disposizioni, tutti i documenti ricevuti nei primi 15 giorni del mese X+1 con data documento pari al mese X, se ricevuti in modo certificato nel mese X+1 andranno registrati e detratti in tale mese.

Restano ancora da chiarire alcuni temi che sono ancora in corso di approfondimento. Ne citiamo alcuni ancora aperti:

- La gestione delle note credito emesse; tali documenti, essendo anch'essi coinvolti nel diritto alla detrazione in quanto fonti di Iva a credito, devono in ogni caso essere considerati nel determinare l'iva in sospensione da portare in sede di liquidazione Iva annuale. In questo caso il diritto alla detrazione si perfeziona in base al "momento di esecuzione della prestazione" (Art 6 DPR/633) o in base all'emissione del documento? L'orientamento prevalente sembra privilegiare la prima soluzione per cui tutte le note credito anche emesse nel 2018 relative a prestazioni del 2017 rientrano a tutti gli effetti nell'iva da tenere in sospensione e da riportare in sede di liquidazione annuale
- La gestione delle note credito ricevute: tali documenti, non essendo coinvolti nel diritto alla detrazione sembrerebbero essere esclusi nel determinare l'Iva in sospensione da portare in sede di liquidazione Iva annuale. In questo caso il dubbio da chiarire è se debbano essere "semplicemente" escluse e, quindi, computate come Iva a debito nel mese di registrazione, o se è possibile portarle in compensazione dell'iva a credito in sede di liquidazione Iva annuale. Per questa casistica sembra prevalere la prima ipotesi per cui le note credito ricevute sono a tutti gli effetti da escludere dalla gestione.

Aldilà di questi ultimi aspetti ci apprestiamo alla prossima scadenza, ovvero la chiusura della liquidazione annuale, per la quale andranno verificate le modalità di presentazione e di esposizione e non escludiamo ulteriori interventi interpretativi che, speriamo, chiariscano gli ultimi dettagli ma non stravolgano l'impianto complessivo fin qui consolidato.